



0017821/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi PICCIALLI - Presidente
Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.
Dott. Elisa PICARONI - Consigliere
Dott. Luigi ABETE - Consigliere

R.G. 6804/2011

Cron. 17821

Rep. c.l.

Ud. 17/6/2014

azione revocatoria

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dagli Avv. e ,
con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma,

- ricorrenti -

contro

Fallimento s.r.l., in persona del curatore, rappresenta-
to e difeso, in forza di procura speciale in calce al contro-
ricorso, dall'Avv. , con domicilio per legge
presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,



- controricorrente -

e nei confronti di

Fallimento

s.r.l., in

persona del curatore *pro tempore*;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di

sezione

distaccata di

in data 22 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi, che ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto di citazione notificato in data 1° marzo 1994, il Fallimento della s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di la -

s.r.l., nonché

deducendo: che in data 13 agosto 1992 era stato dichiarato il fallimento della s.r.l.; che in data 27 maggio 1992 era stato trascritto l'atto di compravendita tra la società stessa e la convenuta s.r.l. relativo a tre porzioni immobiliari in che, successivamente alla dichiarazione di fallimento, la aveva a-



alienato con atto pubblico del 29 marzo 1993 le tre porzioni immobiliari ai convenuti che, poiché il primo atto era stato compiuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, in costanza di istanze fallimentari già depositate, lo stesso era revocabile ex art. 67, secondo comma, legge fall.; che il secondo atto era a sua volta revocabile, stante la malafede degli acquirenti, figli del legale rappresentante della perfettamente coscienti del pregiudizio che tali atti avevano arrecato al patrimonio della società attrice. Il Fallimento chiese, pertanto, la revoca di tali atti.

La s.r.l. si costituì, resistendo. Rilevò che l'atto di trasferimento era stato compiuto oltre il biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della s.r.l., in quanto effettuato in esecuzione di contratto preliminare stipulato il 9 aprile 1990, e che in ogni caso l'atto non aveva arrecato alcun pregiudizio ai creditori, essendo stato integralmente corrisposto il prezzo della compravendita.

Si costituirono anche i chiedendo il rigetto della domanda con motivazioni identiche a quella della convenuta

La causa, interrotta a seguito del fallimento della e ritualmente riassunta nei confronti del curatore fallimentare, venne definita con sentenza n. 1195/2006 del Tribunale di recante l'accoglimento delle domande del Fallimento, la dichiarazione di inefficacia degli atti pubbli-



ci di compravendita revocati e l'ordine ai di rilas-
sciare nella piena disponibilità del fallimento gli immobili
di cui ai suddetti atti pubblici.

In particolare, il Tribunale ritenne fondata la domanda di
revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall., avendo il
Fallimento attore adempiuto all'onere probatorio sul medesimo
gravante. In particolare, la circostanza che amministratore
delegato della e legale rappresentante della
fossero la medesima persona fisica, dimostrava la piena cono-
scibilità da parte della seconda dello stato di insolvenza in
cui versava la prima. Non aveva alcun rilievo l'asserita sti-
pula del contratto preliminare, stante la mancata stipula di
quest'ultimo. Quanto al contratto di compravendita intercorso
tra la e i fratelli , il Tribunale giudicò la
domanda esperibile ai sensi degli artt. 66 legge fall. e 2901
cod. civ., stante la mala fede di questi ultimi acquirenti.

2. - La Corte d'appello di , sezione distaccata di
con sentenza resa pubblica mediante deposito in can-
celleria il 22 aprile 2010, ha rigettato l'appello proposto
dai

La Corte d'appello ha rilevato: (a) che sono irrilevanti
l'esistenza del contratto preliminare e la data dello stesso,
posto che, nel caso in cui siano stipulati prima un contratto
preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo,
l'accertamento degli elementi e dei presupposti dell'azione



revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla concreta conoscenza dell'insolvenza, deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà; (b) che gli appellanti non hanno sottoposto a censura la motivazione del primo giudice che ha ritenuto provata la conoscenza concreta dello stato di insolvenza da parte della in forza del rilievo - incontroverso - che l'amministratore delegato della è la stessa persona fisica che riveste la carica di legale rappresentante della ; (c) infine, che i contratti oggetto del giudizio hanno aggravato il pregiudizio subito dai creditori; (d) che lo stretto rapporto di parentela tra il legale rappresentante della fallita ed i subacquirenti ha una precisa rilevanza ai fini dell'esclusione della buona fede dei terzi subacquirenti ex art. 2901, quarto comma, cod. civ.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello i hanno proposto ricorso, con atto notificato l'11 marzo 2011, sulla base di due motivi.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Il Fallimento non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto



1. - Non può darsi corso alla richiesta, formulata dai ricorrenti in prossimità dell'udienza, di integrazione del contraddittorio in questa sede nei confronti della società tornata *in bonis* a seguito della chiusura del fallimento in data 8 maggio 2003 (come da decreto allegato all'istanza), trattandosi, a prescindere da ogni altro rilievo, di evento che, verificatosi nella pendenza del giudizio di primo grado, non può essere documentato per la prima volta in questa sede, ostandovi il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ.

2. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 66 legge fall. e 2901 cod. civ.) i ricorrenti - premesso che per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. l'attore deve dare la prova della sussistenza in concreto dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'azione, consistenti nella prova dell'*eventus damni* e della *scientia damni* in capo al proprio debitore (o dei suoi aventi causa) - censurano che, con riguardo all'*eventus damni*, il giudice del gravame, travalicando i propri poteri, abbia supplito al mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte del curatore del fallimento, essendosi lo stesso giudice sobbarcato all'onere di ricercare la fonte di prova, rinvenuta nella relazione del curatore ex art. 33 legge fall. Nella motivazione della sentenza mancherebbe il raffronto tra i dati acquisiti (crediti ammessi, qualità e consistenza del patrimonio del fallito) e



gli effetti in concreto ascrivibili all'atto che si assume pregiudizievole, condizione unica ed esclusiva per poter valutare l'effettività del pregiudizio. Il giudice di appello si sarebbe limitato a considerare non i fatti o i dati oggettivi relativi al patrimonio del fallito, ma le valutazioni del curatore e le sue prognosi.

2.1. - Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza (Sez. I, 12 settembre 1998, n. 9092; Sez. II, 31 ottobre 2008, n. 26331), il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'*eventus damni*, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'*eventus damni*.

Attenendosi a tali principi - e colmando, del tutto legittimamente, la carenza motivazionale sul punto della sentenza



di primo grado, dovendosi, nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza, riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del *devolutum*, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata - la Corte d'appello ha rilevato, con congrua e logica motivazione, che i contratti oggetto del giudizio hanno aggravato il pregiudizio delle ragioni creditorie, a tal fine evidenziando non solo la rilevante esposizione debitoria della

s.r.l., ma anche il fatto che il compimento degli atti di disposizione in questione ha determinato il venir meno delle garanzie reali che gli immobili, rispetto al denaro, rappresentano per i creditori, potendo evidentemente il pregiudizio (*eventus damni*) essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, quando, come nella specie, comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità.

E sfugge del pari alle censure articolate con il motivo la circostanza che a tale conclusione circa la sussistenza dei presupposti per l'accogliibilità dell'azione revocatoria la Corte d'appello sia pervenuta sulla base della relazione del curatore fallimentare di cui all'art. 33 legge fall., in un contesto nel quale gli elementi da essa ricavabili - come dà

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



conto la stessa sentenza impugnata - "non risultano probatoriamente contraddetti dagli appellanti".

Infatti, questa Corte ha già avuto più volte occasione infatti di affermare che, in tema di revocatoria, il giudice può trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione. La relazione, ove non sia validamente contraddetta, ben può perciò concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore (Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14831; Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10216).

2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 66 legge fall., 2901 cod. civ. e 1391 cod. civ.) si deduce che la conoscenza del pregiudizio in capo ai terzi subacquirenti avrebbe dovuto essere provata con il rinvio a circostanze oggettive e diverse dal grado di parentela e tenendo conto del conferimento di eventuali poteri di rappresentanza.

2.1. - Il motivo è infondato.



La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014.

Il Consigliere estensore

Alberto Crivetti

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 08 AGO. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI